Il Segretario Generale



Roma, 12 novembre 2024

COMUNICATO

Si pubblica la presente nota esplicativa elaborata dal consulente federale che cura la rubrica "Sportello fiscale" sul sito web della FIS.

Oggetto: incompatibilità titolari di pensioni (quota 100/102/103) con rapporto di lavoro sportivo.

In riferimento a quanto in oggetto, con la presente siamo a fornire un quadro riassuntivo dell'attuale situazione normativa.

Dal 1° luglio 2023, per effetto della Riforma dello sport, è mutato radicalmente l'inquadramento civilistico e fiscale, e quindi previdenziale, dei redditi maturati dai lavoratori sportivi.

Fino al 30 giugno 2023 i proventi da collaborazione sportiva dilettantistica erano inquadrati fra redditi diversi (ex art. 67 del TUIR) e non rilevavano a livello previdenziale.

Dal 1° luglio 2023, ai sensi degli artt. 25 e seguenti del D.lgs 36/2021, i lavoratori sportivi, non titolari di partita iva o di lavoro dipendente, sono inquadrati come co.co.co., con le note soglie di franchigia (\in 5.000 previdenziale ed \in 15.000 reddituale).

Questo nuovo inquadramento va ad incidere in maniera importante circa la cumulabilità dei redditi derivanti da tali rapporti e certe tipologie di pensioni, con specifico riferimento a quelle denominate "quota 100-102-103".

Per queste pensioni vige <u>il principio, stabilito dall'INPS, della incumulabilità con qualsiasi reddito da lavoro</u> (e quindi anche di co.co.co.), fino a che il soggetto percipiente non abbia raggiunto il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (attualmente 67 anni); l'unica eccezione è rappresentata dalla possibilità di percepire, nel limite di \in 5.000 lordi annui, redditi da lavoro autonomo occasionale (soggetti, a livello fiscale, alla ritenuta d'acconto del 20%).

Per completezza, si ricorda che <u>la pensione di vecchiaia e quella anticipata sono invece totalmente cumulabili</u> con qualsiasi tipologia di lavoro sia dipendente che autonomo, e quindi anche con co.co.co. sportive, <u>mentre le pensioni d'invalidità e quella dei superstiti sono parzialmente cumulabili</u>, con decurtazione in funzione dell'ammontare complessivo del reddito da lavoro percepito. I titolari di queste ultime pensioni devono porre attenzione al fatto che ogni anno dovranno comunicare obbligatoriamente all'INPS (tramite il modello RED) i redditi di lavoro autonomo (fra

II Segretario Generale



questi sono ricompresi anche i co.co.co.) percepiti nell'anno precedente, pena una sanzione pari all'importo annuo della pensione percepita.

Con riferimento alle problematiche legate ai percettori di pensioni "quota 100-102-103" e contemporaneamente titolari di co.co.co. sportive, il CONI ha da poco avviato una ricognizione per comprendere l'entità del fenomeno, sulla spinta di numerose segnalazioni di comunicazioni da parte dell'INPS, di revoca del trattamento pensionistico, di cui sono stati destinatari i soggetti in questione.

Tale ricognizione dovrebbe fornire elementi utili all'Osservatorio sul lavoro sportivo per cercare di trovare una soluzione, in concerto con l'INPS, che possa evitare ai lavoratori in queste condizioni di subire gravi conseguenze.

Si invitano pertanto gli affiliati a segnalare nel più breve tempo possibile, (in forma anonima nel rispetto della privacy), attuali casistiche di co.co.co. sportivi che siano titolari di pensioni "quota 100-102-103", al fine di consentire a codesta Federazione di poter comunicare l'entità del fenomeno al CONI, per la sua ricognizione.

Si raccomanda in ogni caso, in presenza della suddetta delicata situazione, di rivolgersi al consulente del lavoro per le valutazioni del caso, in quanto, come avverte il CONI, l'INPS sta avviando o avvierà a breve iniziative di recupero delle somme erogate a coloro che le abbiano percepite contra legem.

Tanto si comunica, ritenendo la presente circolare, elaborata dal Dott. Maurizio Annitto cui va la nostra gratitudine per la preziosa collaborazione, di indubbio interesse per gli Affiliati e i tesserati della Federazione.

Marco Cannella

Fax. 06 3265 9190